



Comune di Occhieppo Superiore

Regione Piemonte - Provincia di Biella

Copia Albo

DETERMINAZIONE

del Responsabile dei SERVIZI SCOLASTICI, SPORTIVI E RICREATIVI, CULTURA E SOCIO ASSISTENZIALE, ELETTORALE

N. 115 del 30/05/2019 Reg. Gen.

N. 17 del 30/05/2019 Reg. Serv.

Responsabile del servizio: RUGGERO PIVARO

OGGETTO: Concessione dell'assegno per il nucleo familiare di M. F. per l'anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni;

RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina dei Responsabili di servizio del Comune, abilitati all'espletamento dei compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO:

- l'art. 65 della legge 23/12/1998, n. 448, come modificato e integrato, da ultimo, dall'art. 13, comma 1, della legge 06/08/2013, n. 97, che prevede la concessione di un assegno mensile in favore dei nuclei familiari composti (1) da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, (2) da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, (3) nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di determinati requisiti economici rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- il decreto interministeriale 21/12/2000, n. 452, portante il «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448», successivamente modificato con decreto interministeriale 25/05/2001, n. 337;
- l'art. 80, comma 9, della legge 23/12/2000, n. 388, che testualmente recita: *Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a*

percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione;

- la circolare INPS n. 9 del 22/01/2010, in forza della quale i Comuni possono riconoscere l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria;
- il comunicato in data 06/04/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 82 del 06/04/2019, recante: «Rivalutazione, per l'anno 2019, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità»;

DATO ATTO:

- che la domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno;
- che l'assegno spetta dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano i requisiti richiesti, oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori;
- che l'assegno viene concesso con provvedimento del Comune di residenza del richiedente e che al pagamento provvede direttamente l'INPS attraverso le proprie strutture;

VISTA l'istanza in data 27/05/2019, agli atti del Comune il 30/05/2019 prot. n. 3634, presentata dal sig. *(omissis)*, cittadino italiano residente in Occhieppo Superiore, che richiede la concessione dell'assegno per il nucleo familiare numeroso di cui al citato art. 65 della legge 448/1998;

CONSTATATO che il nucleo familiare del sig. *(omissis)* comprende *(omissis)* suoi propri figli di età inferiore ai 18 anni e che nessuno di loro compirà la maggiore età nel corrente anno 2019;

VERIFICATA la corretta compilazione dell'istanza, la completezza della documentazione allegata nonché l'avvenuta presentazione nei termini di legge;

UTILIZZATO il supporto informatico messo a disposizione dall'INPS e accertato che, dal calcolo rapportato alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, risulta attribuibile l'assegno mensile di cui all'art. 65 della legge 448/1998, a decorrere dal 01/01/2019 e sino al 31/12/2019, per un importo complessivo della prestazione pari a € 1.877,46 (€ 144,42 mensili per la durata di 12 mesi, oltre al rateo di tredicesima);

RITENUTO pertanto di concedere l'assegno di cui trattasi;

PER QUANTO sopra,

D E T E R M I N A

1. Di concedere al nucleo familiare del sig. *(omissis)* l'assegno mensile di cui all'art. 65 della legge 23/12/1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, per il periodo compreso dal 01/01/2019 al 31/12/2019, nella misura mensile di € 144,42, oltre al rateo di tredicesima, e per un importo complessivo di € 1.877,46;
2. Di dare atto che il suddetto *(omissis)*, cittadino italiano, codice fiscale *(omissis)*, è nato a *(omissis)* il *(omissis)*, ed è residente in Occhieppo Superiore, in *(omissis)*;
3. Di dare comunicazione all'interessato della presente determinazione;

4. Di disporre la tempestiva trasmissione all'INPS, per via telematica, dei dati necessari per il pagamento dell'assegno in parola.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RUGGERO PIVARO

Firmato digitalmente

